

Pensione e lavoro autonomo nel modello RED

Divieto di cumulo pensione e reddito da lavoro autonomo (inabilità e invalidità con meno di 40 anni di contributi): modello RED o dichiarazione reddituale.

[Barbara Weisz](#) - 26 settembre 2016 www.pmi.it

Entro la scadenza del 30 settembre, i titolari di **pensione** che percepiscono anche un reddito da **lavoro autonomo** e rientrano nel divieto parziale di **cumulo** (*articolo 10, dlgs 503/1992*) devono trasmettere la dichiarazione reddituale (**RED**) all'INPS, che con *Messaggio 3817/2016*, fornisce i dettagli operativi. Si può procedere:

- online, dal sito INPS attraverso i *Servizi per il cittadino* (accesso tramite PIN) > *Dichiarazioni Redditali – Red Semplificato* > *Dichiarazione redditi per l'anno 2015*.
- via PEC, inviando alla sede competente il modulo **503 AUT** (disponibile dalla sezione MODULI del sito INPS).

Le **trattenute** delle quote di pensione non cumulabili che risultano dalla dichiarazione vengono calcolate provvisoriamente dall'ente previdenziale in base alla dichiarazione dei redditi prevista in corso d'anno; si effettua poi il **conguaglio** sulla base della dichiarazione dei redditi. La **mancata** presentazione della **dichiarazione** all'INPS comporta una **sanzione** pari all'importo annuo della pensione, prelevata direttamente sulle rate di pensione.

Divieto di cumulo

L'obbligo di dichiarazione riguarda i soggetti che ricadono nel divieto di cumulo, applicato ai trattamenti di **inabilità** dei dipendenti pubblici e alle pensioni di **invalidità** con **meno di 40 anni di contributi**.

Vanno dichiarati i redditi **da lavoro autonomo** al netto dei contributi assistenziali e previdenziali già versati e al lordo delle ritenute erariali. Se il reddito è **da impresa** va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento.

Niente divieto

Ci sono delle **eccezioni** (al divieto e all'obbligo di dichiarazione) per i soggetti sopra indicati:

- reddito da lavoro autonomo non superiore al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 6mila 524,57 euro;
- attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;
- indennità connesse a tutte le cariche pubbliche elettive: presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei;
- indennità dei giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;
- pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario.

Sono inoltre **esclusi** in tutti i casi dall'obbligo di dichiarazione:

- titolari di pensione e assegno di **invalidità** con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di **pensione di vecchiaia**: per effetto dell'articolo 72 della legge 388/2000, dal primo gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- titolari di **pensione di vecchiaia** liquidata nel sistema **contributivo**: dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del decreto 112/2008;
- titolari di **pensione di anzianità** e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima: dal primo gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- titolari di pensione o assegno di **invalidità** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni: il requisito dei 40 anni comprende anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi. All'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata della legge 335/1995, anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Fonte: [messaggio INPS](#)